

CONVENZIONE INERENTE LA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ A SUPPORTO DI ATTIVITÀ PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARCHIVISTICO E MUSEALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, NONCHÉ IN AMBITO DI SICUREZZA INTEGRATA DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.D. “AMBITO SERVIZI” PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 2 NOVEMBRE 2022, N. 12

(redatta nella forma della scrittura privata)

Tra:

- Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata “Provincia”), con sede a Trento, Piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da dott. Maurizio Mezzanotte, nato a *** il ***, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente del Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m.,

e

- Opera Universitaria, con sede a Trento C.F 80003390228, rappresentata da dott. Gianni Voltolini nato a *** il *** che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso, nella qualità di Direttore, da a ciò autorizzato giusta quanto disposto dall'art. 4 comma 3 del Regolamento sulle "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera Universitaria n.166 di data 26 ottobre 1998, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13455 di data 4 dicembre 1998,

premessi che:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1377 di data 12 settembre 2025 ha autorizzato il Dirigente della Struttura provinciale competente alla stipulazione della presente Convenzione;
- la Provincia promuove misure di politica attiva del lavoro finalizzate a perseguire obiettivi di inclusione sociale di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, sostenendone la piena partecipazione al mondo del lavoro, mediante il sostegno all'occupazione e misure di reinserimento nel mercato del lavoro connesse alla realizzazione di particolari interventi e servizi di pubblica utilità, attraverso il sistema organizzativo denominato "progettone" disciplinato dalla Legge provinciale 2 novembre 2022, n.12 "Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983";
- il documento di programmazione "Piano triennale "Progettone" 2026 - 2028" è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1732 di data 17 novembre 2025;
- la Provincia può realizzare interventi e servizi di pubblica utilità proposti da altri enti pubblici, da enti strumentali della Provincia e da enti strumentali degli enti locali nonché da enti del sistema museale trentino previsto dall'articolo 23 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 subordinatamente alla compartecipazione alla spesa da parte dell'ente proponente, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale;
- con deliberazione n. 1377 di data 12 settembre 2025, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, la Giunta Provinciale ha approvato la misura della compartecipazione, da parte dei soggetti indicati all'art. 3, c. 3, della lp n. 12/22, alla spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi e dei servizi di pubblica utilità, le modalità di gestione della stessa e le casistiche di esonero;

- la citata deliberazione n. 1377/2025 definisce la contribuzione alla spesa, per ciascun lavoratore impiegato, nella misura del 20% dei costi diretti, di cui alla tabella parametrica, relativa “all’Ambito Servizi”, dell’Allegato V alla deliberazione della Giunta provinciale 2095 di data 13 dicembre 2024, prevedendo una riduzione pari al 30% della quota per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale con orario di lavoro settimanale inferiore alle 30 ore;

considerato che:

- con determinazione del Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale n. 12925 di data 18.11.2025 è stato conferito l’Atto di incarico di cui all’articolo 10 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 - sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di servizi di pubblica utilità a supporto di attività per la conservazione del patrimonio culturale, archivistico e museale, degli impianti sportivi, nonché in ambito di sicurezza integrata da eseguirsi nel territorio della Provincia autonoma di Trento - c.d. “Ambito Servizi” - al Raggruppamento Temporaneo di Imprese avente quale mandataria Consorzio Lavoro Ambiente Società Cooperativa con sede legale a Trento in via al Maso Visintainer, 10 (c.f. e p.iva 00638070227) e quale mandante SEA Consulenze e Servizi srl con socio unico con sede legale a Lavis in via G. di Vittorio, 16 (c.f. e p.iva 02455120226);

- l’Ente partecipante ha dichiarato il suo impegno al pagamento della quota partecipativa per l’anno 2026 con nota indicata al successivo art. 3;

- la quota di partecipazione, calcolata secondo i criteri approvati con deliberazione n. 1377 di data 12 settembre 2025 e riportati nelle premesse, è definita, in riferimento all’Ambito servizi, in Euro 450,00.= per i lavoratori a tempo pieno ed in Euro 315,00.= per i lavoratori a tempo parziale inferiore a 30 ore.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione economica e la gestione della compartecipazione dell'Ente alla spesa sostenuta per la realizzazione delle attività rientranti negli interventi e nei servizi di pubblica utilità previsti dalla legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 di cui all'atto di incarico, che sarà sottoscritto in forma di Convenzione quadro, il cui schema è stato da ultimo approvato con determinazione del Dirigente di SOVA n. 12925 di data 18.11.2025.

Art. 2

Durata

1. La presente Convenzione ha durata dall'1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Art. 3

Personale del Progettone coinvolto e definizione quota compartecipata

1. L'Ente partecipante con nota nostro prot. n. 757029 di data 29/09/2025 ha richiesto l'assegnazione di nr. 18 posizioni lavorative a tempo pieno per un totale di nr. 216 mesi.

2. A seguito di valutazione del Servizio competente la quota di compartecipazione alla spesa a carico dell'Ente risulta pertanto definita nel seguente modo:

POSIZIONI A TEMPO PIENO (quota Euro 450,00.=)			
nr. lavoratori	nr. mesi	Totale mensilità	Quota di compartecipazione
11	12	132	Euro 59.400,00
POSIZIONI A TEMPO PARZIALE inf. 30 ore (quota Euro 315,00.=)			
nr. lavoratori	nr. mesi	Totale mensilità	Quota di compartecipazione
-	-	-	Euro -
TOTALE		132	Euro 59.400,00

3. Il Servizio competente è autorizzato a variare il numero di posizioni lavorative anche in riferimento alla tipologia di contratto (tempo pieno/parziale), nonché il numero di mesi di assegnazione dei singoli lavoratori, nel rispetto del numero di mensilità totali e della quota complessiva di compartecipazione a carico dell'Ente di cui al comma precedente.

Art. 4

Obblighi a carico dell'Ente

1. L'Ente partecipante si impegna a:

- a) impegnare sul proprio bilancio di spesa la somma necessaria alla copertura dei costi nella misura del 20%, come definita al precedente articolo;
- b) versare alla Provincia Autonoma di Trento la somma dovuta, risultante a seguito di rendicontazione finale degli interventi svolti e comunque non superiore alla quota complessiva di compartecipazione a suo carico di cui all'articolo 3. su richiesta del Servizio competente, entro la scadenza dallo stesso comunicata, per mezzo di PagoPa.

Art. 5

Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'incarico affidato, Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento e l'Ente partecipante è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per la presente Convenzione i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento medesimo, l'Ente partecipante non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 6

Risoluzione delle controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia in relazione all'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Trento.

Art. 7

Disposizioni generali

1. Agli effetti fiscali la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi

dell'articolo 2 della Tariffa parte I allegata al DPR 642/1972.

3. L'imposta di bollo di Euro 32,00.= (trentadue/00) è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 , giusta autorizzazione n. 25651/15 del 13/04/2015 rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Trento.

3. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.

Letto, accettato, sottoscritto.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale

il Dirigente

- dott. Maurizio Mezzanotte -

Il Direttore

- dott. Gianni Voltolini -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.